



CITTÀ DI ALESSANDRIA
Direzione Economico Finanziaria
Servizio Tributi Comunali

**REGOLAMENTO
PER
L'ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO**

MEMORANDUM

=====

Il presente Regolamento:

- è stato approvato dalla Giunta Comunale il 4/05/2004 con atto n° 177;
- è stato approvato dal Consiglio Comunale il 24/05/2004 con atto n° 53.

INDICE

MEMORANDUM	2
INDICE	3
ARTICOLO 1 = Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	4
ARTICOLO 2 = Ambito di applicazione dell'istituto.....	5
ARTICOLO 3 = Responsabile del procedimento.....	6
ARTICOLO 4 = Avvio del procedimento.....	7
ARTICOLO 5 = Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.....	8
ARTICOLO 6 = Procedimento ad iniziativa del Contribuente.....	9
ARTICOLO 7 = Mancata comparizione o rinvio.....	10
ARTICOLO 8 = Atto di Accertamento con Adesione.....	11
ARTICOLO 9 = Perfezionamento della adesione.....	12
ARTICOLO 10 = Effetti della definizione.....	13
ARTICOLO 11 = Riduzione delle sanzioni.....	14
ARTICOLO 12 = Effetti del mancato pagamento.....	15
ARTICOLO 13 = Norme finali e transitorie.....	16

ARTICOLO 1.

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Alessandria, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i Contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, a garanzia della semplificazione degli adempimenti e quale elemento di prevenzione, riduzione e deflazione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'Accertamento con Adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente, secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218, in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti.

ARTICOLO 2.

Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il presente Regolamento è redatto nell'esercizio della propria potestà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La definizione dell'Accertamento con Adesione è applicabile solo nei casi in cui la base imponibile del tributo sia concordabile, sia cioè determinata da elementi non certi ed incontrovertibili ovvero inoppugnabili per legge, ma suscettibili di apprezzamento valutativo.
2. Esulano pertanto dal campo applicativo i provvedimenti di liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nella dichiarazione e nel versamento, le sanzioni comminate per errori formali che costituiscono pregiudizio all'attività di controllo e quelle per mancata o incompleta o non veritiera risposta alle richieste o agli inviti formulati dall'Ufficio, nonché le sanzioni per omesso e parziale o ritardato pagamento del tributo.
3. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale.
4. Resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ARTICOLO 3.

Responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'Accertamento con Adesione è il Funzionario Responsabile del tributo per il quale è stata attivata la procedura medesima.
2. Il Funzionario Responsabile in sede di contraddittorio con il Contribuente valuta, per la rapida definizione dell'accertamento tributario, la situazione di fatto e di diritto, oltre agli elementi probatori in possesso dell'Ufficio e le motivazioni del Contribuente, in funzione del prevalente interesse pubblico concreto ed attuale.

ARTICOLO. 4.

Avvio del procedimento

Il procedimento di adesione del Contribuente può essere attivato:

- a cura dell'Ufficio - Servizio Tributi, prima della notifica dell'Avviso di Accertamento;
- su istanza del Contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 5.

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. Il Funzionario Responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il Contribuente e comunque per i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al Contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica nel quale sono indicati:
 - ❖ il tributo e i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - ❖ il giorno e il luogo dell'appuntamento per definire con adesione l'accertamento;
 - ❖ la sintesi degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, delle modalità dell'adesione e delle agevolazioni/riduzioni concedibili.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai Contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'Accertamento con Adesione.
3. La partecipazione del Contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
4. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non è obbligatoria; resta aperta al Contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 6.

Procedimento ad iniziativa del Contribuente

1. Il Contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 5, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può presentare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di Accertamento con Adesione, in carta libera, indicando nella stessa, oltre che i propri dati anagrafici ed il domicilio, al quale inviare le comunicazioni del presente procedimento, i recapiti anche telefonici, telefax o telematici (via e-mail).
2. La domanda deve essere presentata all'Ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto con consegna presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Amministrazione o tramite posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di invio per posta vale la data di spedizione.
3. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, il Funzionario Responsabile formula l'invito a comparire che deve essere comunicato al Contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'istanza di adesione.
5. Al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo scopo di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.
6. Il Contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, anche attraverso la richiesta di chiarimenti, dati ed elementi oppure la compilazione di questionari, relativamente alla propria posizione tributaria può chiedere all'Ufficio, sempre con una semplice domanda, di formulare una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. Tale istanza, tuttavia, non è vincolante ai fini dell'adesione. Pertanto, se l'ufficio lo ritiene opportuno potrà invitare il contribuente, al fine di instaurare il contraddittorio.
7. Il Contribuente può farsi rappresentare da un procuratore/rappresentante legale, anche con un incarico speciale relativo al solo concordato. In ogni caso, l'atto di procura deve essere conferito per iscritto.
8. La presentazione dell'istanza da parte del Contribuente o da un coobbligato, avente mandato scritto ad agire per nome e per conto di tutti gli altri coobbligati, comporta la sospensione, per un periodo di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza stessa, del termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento e anche del termine per il pagamento del tributo.

ARTICOLO 7.

Mancata comparizione o rinvio

1. Il Contribuente può aderire all'invito, di cui al precedente articolo 5, e partecipare al contraddittorio con l'Ufficio.
2. Il Contribuente può, anche, non dare seguito all'invito e attendere l'eventuale avviso di accertamento da impugnare davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato comporta, infatti, la rinuncia alla definizione dell'Accertamento con Adesione. Viene fatto sempre salvo l'impedimento derivante da forza maggiore.
3. Il Contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso il Funzionario Responsabile provvederà a fissare una nuova data comunicandola al Contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di Accertamento con Adesione, viene dato sinteticamente atto in un verbale, compilato dall'incaricato al procedimento e da conservarsi agli atti dell'Ufficio.

ARTICOLO 8.

Atto di Accertamento con Adesione

1. In caso di esito favorevole del contraddittorio l'Accertamento con Adesione viene redatto con atto scritto in duplice copia, sottoscritto dal Contribuente o dal suo procuratore/rappresentante legale o da un coobbligato per conto di tutti gli altri coobbligati e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con il richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggiore tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

ARTICOLO 9.

Perfezionamento della adesione

1. L'accertamento con adesione o concordato si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall'accordo.

Questo può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro i 20 (venti) giorni successivi alla redazione dell'atto debitamente sottoscritto tra le parti;
- in forma rateale, secondo le modalità specificatamente previste dalle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano i singoli tributi, o in mancanza secondo le disposizioni stabilite dall'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. In caso di versamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato sempre entro il termine su indicato di 20 (venti) giorni, ai fini del perfezionamento dell'adesione.

2. Per i tributi riscuotibili solo attraverso il ruolo (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), l'adesione si considera perfezionata dal momento in cui il contribuente provvede al pagamento della somma iscritta a ruolo risultante dall'atto di Accertamento con Adesione.

ARTICOLO 10.

Effetti della definizione

1. L'Accertamento con Adesione perfezionato come disposto nell'art. 9, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. La definizione con adesione non esclude, tuttavia, l'esercizio di un ulteriore accertamento dell'Ufficio entro i termini di decadenza previsti dalla Legge:
 - se la definizione con adesione riguarda accertamenti parziali;
 - se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
 - se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta dovuta rispetto all'importo precedentemente accertato, versato od iscrivibile al ruolo di riscossione coattiva.

Per conoscenza sopravvenuta si intende la conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile d'Ufficio, sempre alla medesima data, né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio.

ARTICOLO 11.

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito dell'Accertamento con Adesione, le sanzioni per le violazioni concernenti il tributo, oggetto di definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, in riferimento a ciascun anno d'imposta.
Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il Contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli Avvisi di accertamento.
2. Sono escluse dalla riduzione le sanzioni di cui all'art.2, comma 2.

ARTICOLO 12.

Effetti del mancato pagamento

Il mancato pagamento delle somme, di cui al precedente articolo 9, comporta il non perfezionamento e quindi la nullità dell'accordo sottoscritto tra le parti, mentre, rende efficace, a partire dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento eventualmente notificato, con la possibilità per il Contribuente di impugnarlo.

ARTICOLO 13.

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. L'istituto dell'Accertamento con Adesione, come previsto e disciplinato dal presente Regolamento, è applicabile agli Avvisi di Accertamento notificati a partire da tale data.
3. L'Accertamento con Adesione è pure applicabile con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
4. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare non compatibile con le norme del presente Regolamento.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che, regolano la materia.
6. Le norme del presente Regolamento in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.